

## REGOLAMENTO (CE) N. 3266/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1995

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede fra l'altro la fissazione annuale, per categoria di prodotto, dei prezzi validi per la Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V dello stesso regolamento, fatte salve le procedure di consultazione previste per taluni prodotti nell'ambito del GATT;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede, fra l'altro, la possibilità di fissare, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'allegato IV, parte A;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E, tale prezzo è uguale rispettivamente al prezzo di ritiro e al prezzo di vendita fissati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento suddetto;

considerando che i prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna 1995, dal regolamento (CE) n. 3256/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che, per i prodotti elencati negli allegati I, parti B e C, e IV, parte B del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco e tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire una relazione di prezzi conforme alla situazione del mercato;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal rispettivo prezzo d'orientamento, in funzione del livello di prezzo determinante per l'applicazione delle misure d'intervento previste per tali prodotti dall'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento, e fissati tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti;

considerando che, per i pesci dei generi *Thunnus* ed *Euthynnus* elencati nell'allegato III del regolamento

(CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti;

considerando che, per quanto riguarda le carpe e i salmoni previsti nell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento vengono fissati sulla base della media dei prezzi alla produzione constatati nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto per il quale le caratteristiche commerciali, nonché le zone produttrici rappresentative sono definite nel regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che, per i prodotti congelati e salati dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92 per i quali non è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto fresco, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo; che tuttavia a causa del volume e delle condizioni di importazione di taluni prodotti congelati e salati, non risulta necessario fissare immediatamente un prezzo di riferimento per questi prodotti;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1995, i prezzi di riferimento dei prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parti A e B e V del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono fissati come indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(<sup>1</sup>) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

(<sup>3</sup>) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(<sup>4</sup>) GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

(<sup>5</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(<sup>6</sup>) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.